

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale - Ph.D

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 24/2021.

Chiavari, 29 novembre 2021.

Ai gentili Clienti

La “Super-ACE 2021” introdotta dal “Decreto Sostegni-bis”

Indice

- 1. Premessa**
 - 2. Introduzione della “super-ACE 2021”**
 - 3. Soggetti beneficiari**
 - 4. Condizione della variazione in aumento del capitale proprio**
 - 5. Calcolo della variazione in aumento del capitale proprio**
 - 6. Norme anti-abuso**
 - 7. Limite massimo di variazione in aumento del capitale proprio**
 - 8. Coefficiente di remunerazione**
 - 9. Variazione in diminuzione della base imponibile**
 - 10. Fruizione della “super-ACE 2021” nella forma di credito di imposta**
 - 11. Periodo di recapture della “super-ACE 2021”**
-

1. Premessa

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Decreto sostegni-bis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25.5.2021 n. 123 ed entrato in vigore il 26.5.2021, il Governo ha introdotto nuove misure di aiuto all’economia e ai lavoratori, a fronte del protrarsi delle restrizioni connesse al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle correlate ricadute sul piano economico.

2. Introduzione della “super-ACE 2021”

I co. 2-7 dell’art. 19 del DL 73/2021 introducono una c.d. “super-ACE” con la finalità di incentivare la patrimonializzazione delle imprese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”).

L’incentivo si innesta sulla collaudata disciplina dell’ACE, la cui prima introduzione risale all’art. 1 del DL 201/2011, prevedendo che alla variazione in aumento del capitale proprio si applichi un coefficiente di remunerazione del 15%, in luogo di quello dell’1,3% che trova altrimenti applicazione ai sensi dell’art. 1 co. 287 lett. b) della L. 160/2019 a decorrere dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”).

2.1. Caratteristiche della “super-ACE 2021”

Salvo future proroghe, la “super-ACE 2021” trova applicazione solo con riguardo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”). La variazione in aumento del capitale proprio che rileva ai fini dell’applicazione del super-coefficiente del 15% non può in ogni caso eccedere l’ammontare massimo di 5 milioni di euro. Nel caso dei soggetti IRES, l’applicazione del super-coefficiente del 15%, in un contesto in cui la base imponibile delle imposte sul reddito sconta un’aliquota di imposta del 24%, comporta un vantaggio fiscale netto pari al 3,6% della variazione in aumento agevolata del capitale proprio (= 15% x 24%), da cui consegue un beneficio massimo fruibile pari a 180.000,00 euro su una variazione in aumento del capitale proprio pari al tetto massimo riconosciuto di 5 milioni di euro. Nel caso dei soggetti IRPEF, l’applicazione del super-coefficiente del 15%, in un contesto in cui la base imponibile delle imposte sul reddito sconta aliquote progressive di imposta che vanno sino al 43%, può consentire un vantaggio fiscale netto sino al 6,43% della variazione in aumento agevolata del capitale proprio (= 15% x aliquote dal 23% al 43% applicate per scaglioni), da cui consegue un beneficio massimo fruibile pari a 321.475,50 euro su una variazione in aumento del capitale proprio pari al tetto massimo riconosciuto di 5 milioni di euro. Ulteriore significativa specialità, rispetto alla ordinaria disciplina del beneficio ACE, è che il

beneficio “super-ACE 2021” ex co. 2-7 dell’art. 19 del DL 73/2021 può essere fruito, in alternativa alla sua “normale” imputazione alla base imponibile delle imposte sui redditi del soggetto beneficiario, quale variazione in diminuzione fiscalmente deducibile, nella forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DL 241/97, senza limiti di importo, anche richiedibile a rimborso, oppure di cessione a terzi, con facoltà di ulteriore sua cessione da parte dei cessionari. Altra specialità della “super-ACE 2021”, rispetto alla ordinaria disciplina del beneficio ACE, consiste nel fatto che, relativamente ai conferimenti in denaro, la variazione in aumento del capitale proprio rileva a partire dal primo giorno del periodo di imposta e non soltanto a partire dal giorno in cui il conferimento in denaro è stato concretamente effettuato, escludendo pertanto l’obbligo di procedere al “ragguaglio ad anno” per i conferimenti in denaro effettuati nel corso del periodo di imposta e rendendo così “pieno” il beneficio fruibile anche per quei conferimenti che dovessero perfezionarsi verso la fine del periodo di imposta.

Al fine di evitare variazioni in aumento del capitale proprio nel periodo superagevolato, seguite poi da “rapide” riduzioni del medesimo nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021, la speciale disciplina della “super-ACE” prevede espressamente, in corrispondenza dei co. 3 e 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, un meccanismo di recapture del beneficio fruito (sia nel caso di fruizione “ordinaria” sotto forma di variazione in diminuzione deducibile dalla base imponibile, sia nel caso di fruizione “speciale” sotto forma di credito di imposta).

In particolare, tale meccanismo di recapture implica che, per non dover restituire nemmeno in parte il beneficio fruito, la variazione in aumento del capitale proprio, che ha dato titolo a fruire della “super-ACE 2021” non deve venire riassorbita da variazioni in diminuzione del capitale proprio prima della fine del secondo periodo di imposta a quello in corso al 31.12.2021 (prima dell’1.1.2024, per i soggetti “solari”).

2.2. Rapporti con l’ACE “ordinaria”

Dalla tecnica normativa utilizzata, appare lecito dedurre che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’art. 19 co. 2-7 del DL 73/2021, dovrebbero applicarsi le regole della ordinaria disciplina ACE.

A tale proposito, si ricorda che la disciplina dell’ACE (acronimo di “aiuto alla crescita economica”), recata dall’art. 1 del DL 201/2011 e dal DM attuativo 3.8.2017, era stata abrogata dall’art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, per essere poi ripristinata, senza “soluzione di continuità” nella sua concreta applicazione e con alcune limitate modifiche, dall’art. 1 co. 287 della L. 160/2019.

L'applicazione delle regole della ordinaria disciplina ACE non sembra comunque poter prescindere dalla loro contestualizzazione nell'ambito della differente logica della disciplina della "super-ACE 2021", ossia di una agevolazione che si applica al periodo di imposta 2021 e dovrebbe essere totalmente "insensibile" rispetto a quanto avvenuto sino al periodo di imposta 2020.

A titolo di esempio, si consideri una società che al 31.12.2010 aveva un capitale proprio rilevante ai fini ACE di 10 milioni di euro, sceso a 3 milioni di euro al 31.12.2020 e riportato a 8 milioni di euro al 31.12.2021, mediante 5 milioni di euro di conferimenti in denaro da parte dei soci nel corso del 2021.

Ai fini della disciplina dell'ACE "ordinaria" è pacifico che, con riguardo al periodo di imposta 2021, non sarebbe spettata alcuna agevolazione, posto che il capitale proprio, anche dopo i 5 milioni di conferimenti effettuati dai soci nel corso del 2021, risulta essere variato in diminuzione, anziché in aumento, rispetto al capitale proprio al 31.12.2010.

Ai fini della disciplina della "super-ACE 2021", invece, appare pacifico che, con riguardo al periodo di imposta 2021, l'agevolazione potrà spettare su tutti e 5 i milioni di euro conferiti in denaro dai soci nel corso del 2021, determinando una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente.

L'irrilevanza, ai fini della "super-ACE 2021", di quanto accaduto sino alla fine del periodo di imposta in corso al 31.12.2020, dovrebbe riguardare, evidentemente, non solo il capitale proprio risultante al 31.12.2010 e tutti gli incrementi e decrementi rilevanti verificatisi tra il 2011 e il 2020, ma anche aspetti ulteriori, quali ad esempio i presupposti di applicazione delle c.d. "norme antiabuso" di cui all'art. 10 del DM 3.8.2017, laddove sorti anch'essi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020, anziché nel medesimo periodo 2021.

In attesa di opportune conferme a livello di prassi ufficiale, pare altresì corretto ritenere che, relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti "solari"), un soggetto beneficiario, in presenza dei relativi presupposti, possa beneficiare sia della "super-ACE 2021" al 15%, sia dell'ACE "ordinaria" all'1,3%, fermo restando che, ai fini del calcolo della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello risultante alla fine del periodo di imposta in corso al 31.12.2010 su cui applicare l'ACE "ordinaria" all'1,3%, non dovrebbe poter tenere conto della variazione in aumento del capitale proprio, fino a 5 milioni di euro, determinata dalla sommatoria algebrica degli incrementi e dei decrementi "rilevanti" verificatisi nel corso del periodo di imposta 2021, sulla quale conviene evidentemente applicare la "super-ACE 2021" al 15%.

3. Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell'ACE (e della "super-ACE 2021") sono:

- le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti, ossia i soggetti IRES di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 73 co. 1 del TUIR;
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in regime di contabilità ordinaria.

Sono in ogni caso esclusi i soggetti elencati dall'art. 9 del DM 3.8.2017, tra cui in particolare le imprese soggette a determinate procedure concorsuali e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

4. Condizione della variazione in aumento del capitale proprio

I soggetti di cui al § 3 possono in concreto beneficiare dell'ACE "ordinaria" e della "super-ACE 2021" se risulta verificata la condizione della variazione in aumento del capitale proprio.

4.1. Beneficiari soggetti IRES

Per i beneficiari soggetti IRES, la verifica della condizione della variazione in aumento del capitale proprio sussiste se, al termine del periodo di imposta con riferimento al quale viene applicata la norma agevolativa, il capitale proprio risulta incrementato rispetto a:

- quello in corso al 31.12.2010 (2010, per i soggetti "solari"), per quanto concerne l'applicazione dell'ACE "ordinaria";
- quello in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), per quanto concerne l'applicazione della "super-ACE 2021".

Ace ordinaria

Ai sensi dell'art. 4 del DM 3.8.2017, il "capitale proprio" di raffronto ai fini dell'ACE "ordinaria" è dato dal patrimonio netto risultante alla fine del periodo 31.12.2010, senza tenere conto dell'utile dell'esercizio medesimo.

Per i soggetti beneficiari costituiti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 (2011, per i soggetti "solari"), il "capitale proprio" di raffronto ai fini dell'ACE "ordinaria" è pari a zero, nel senso che, in tal caso, vale come incremento anche il patrimonio di costituzione, fermo restando però che la norma specifica "per l'ammontare derivante da conferimenti in denaro" (art. 5 co. 10 del DM 3.8.2017).

Super-ACE 2021

Nel silenzio dell'art. 19 co. 2-8 del DL 73/2021, pare corretto ritenere che il "capitale proprio" di raffronto ai fini della "super-ACE 2021" sia dato dal patrimonio netto risultante alla fine del periodo 31.12.2020, senza tenere conto dell'utile dell'esercizio medesimo.

Per la stessa ragione, pare corretto ritenere che, per i soggetti beneficiari costituiti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti "solari"), il "capitale proprio" di raffronto ai fini della "super-ACE" possa essere pari a zero, nel senso che, anche in questo caso, dovrebbe valere come incremento pure il patrimonio di costituzione, purché, come specificato dall'art. 5 co. 10 del DM 3.8.2017 con riguardo all'ACE "ordinaria", per il solo "ammontare derivante da conferimenti in denaro". Sul punto, sarebbero tuttavia opportuni chiarimenti espressi a livello ufficiale.

4.2. Beneficiari soggetti IRPEF

Per i beneficiari soggetti IRPEF, la condizione della variazione in aumento del capitale proprio sussiste se, al termine del periodo di imposta con riferimento al quale viene applicata la norma agevolativa, risulta verificato:

- il presupposto di cui al co. 2 dell'art. 8 del DM 3.8.2017, per quanto concerne l'applicazione dell'ACE "ordinaria";
- il presupposto di cui al co. 2 dell'art. 19 del DL 73/2021, per quanto concerne l'applicazione della "super-ACE 2021".

Ace ordinaria

Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 del DM 3.8.2017, la condizione della variazione in aumento del capitale proprio risulta soddisfatta se è positiva la sommatoria algebrica delle seguenti due componenti:

- la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010 (lett. a);
- la variazione netta che deriva dagli incrementi e decrementi rilevanti ai sensi dell'art. 5 del DM 3.8.2017 (si veda il successivo § 5) rilevati negli esercizi di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo di imposta 2016 (lett. b).

Ai sensi del secondo periodo del co. 3 dell'art. 8 del DM 3.8.2017, il patrimonio netto da assumere, per il calcolo della differenza positiva tra quello al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010, "include l'utile dell'esercizio".

Se un soggetto, nell'anno 2010 o in uno dei successivi, era in regime di contabilità semplificata, il co. 8 dell'art. 8 del DM 3.8.2017 specifica che, in luogo della differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al

31.12.2010, si computa “la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 e il 2015 in regime di contabilità ordinaria e il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo all’esercizio di prima applicazione, in detto quinquennio, del regime di contabilità ordinaria”.

Ad esempio, nel caso di soggetto IRPEF costituito nel 2008 e in regime di contabilità semplificata sino al 2012, transitato poi al regime di contabilità ordinaria a partire dal 2013, si computa la differenza positiva o negativa tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del DPR 689/74 con riguardo alla data dell’1.1.2013.

Se poi un soggetto nel 2010 non era nemmeno “solo” in contabilità semplificata, perché si è “direttamente” costituito dopo al 2010, il co. 5 dell’art. 8 del DM 3.8.2017 specifica che, in luogo della differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010, si assume “il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio dal 2011 al 2015 in regime di contabilità ordinaria”.

Ad esempio, nel caso di soggetto IRPEF costituito nel 2012 in regime di contabilità semplificata, transitato poi al regime di contabilità ordinaria a partire dal 2014, si assume l’intero ammontare del patrimonio netto al 31.12.2015.

Resta ben inteso che, qualora un soggetto IRPEF sia stato costituito successivamente al 31.12.2015, alla verifica della sussistenza della condizione della variazione in aumento del capitale proprio può concorrere esclusivamente la variazione netta che deriva dagli incrementi e decrementi rilevanti ai sensi dell’art. 5 del DM 3.8.2017 (si veda il successivo § 5).

Per altro, poiché la lett. b) del co. 2 dell’art. 8 del DM 3.8.2017 statuisce che gli incrementi e i decrementi “rilevanti” post 2015 vanno considerati solo se si verificano negli esercizi in regime di contabilità ordinaria, il successivo co. 6 del medesimo art. 8 specifica che, se in uno o più anni post 2015 il soggetto applica il regime di contabilità semplificata, la variazione netta che deriva dagli incrementi e decrementi rilevanti ai sensi dell’art. 5 del DM 3.8.2017 (si veda il successivo § 5), verificatisi nei periodi di imposta in regime di contabilità ordinaria, “è ridotta della eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto desumibile dal prospetto redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, relativo allo stesso esercizio e il patrimonio netto dell’ultimo esercizio in contabilità ordinaria”.

Ad esempio, nel caso di soggetto IRPEF costituito nel 2012 in regime di contabilità semplificata, transitato poi al regime di contabilità ordinaria a partire dal 2014 e fino al 2017, tornato in regime di contabilità semplificata dal 2018 al 2019 ed infine di nuovo in regime di contabilità ordinaria a partire dal 2020, la variazione netta

che deriva dagli incrementi e decrementi rilevanti, verificatisi nei periodi di imposta 2016, 2017 e dal 2020 in poi, deve essere ridotta dell'eventuale differenza negativa tra il patrimonio netto risultante dal prospetto redatto ex DL 689/74 con riferimento alla data dell'1.1.2020 e il patrimonio netto risultante al 31.12.2017.

Super-ACE 2021

Sulla base del tenore del co. 2 dell'art. 19 del DL 73/2021, pare corretto ritenere che la condizione variazione in aumento del capitale proprio, ai fini della "super-ACE 2021", risulti soddisfatta se e nella misura in cui risulti positiva la variazione netta che deriva dagli incrementi e decrementi rilevanti ai sensi dell'art. 5 del DM 3.8.2017 (si veda il successivo § 5), verificatisi nel corso del periodo 2021.

Resta ben inteso che il presupposto per la spettanza del beneficio è che il soggetto passivo IRPEF risulti in regime di contabilità ordinaria nel 2021.

5. Calcolo della variazione in aumento del capitale proprio

La verifica, nell'an e nel quantum, della condizione della variazione in aumento del capitale proprio (si veda il precedente § 4) passa per il calcolo di tutte le variazioni incrementative e di tutte le variazioni decrementative che rilevano a tale fine, come individuate dall'art. 5 del DM 3.8.2017, sia per i beneficiari soggetti IRES, sia per i beneficiari soggetti IRPEF.

La variazione in aumento del capitale proprio (su cui si applica il coefficiente di remunerazione, di cui al successivo § 8, per il calcolo del beneficio spettante) è infatti data dalla sommatoria algebrica degli "incrementi rilevanti" e dei "decrementi rilevanti" ivi individuati, verificatisi:

- per quel che concerne i beneficiari soggetti passivi IRES e ai fini dell'ACE "ordinaria", a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 (2011, per i soggetti "solari") e fino al periodo di calcolo del beneficio compreso;
- per quel che concerne i soggetti passivi IRPEF e ai fini dell'ACE "ordinaria", a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti "solari") e fino al periodo di calcolo del beneficio compreso, con l'esclusione però dei periodi di imposta in regime di contabilità semplificata;
- per quel che concerne sia i soggetti passivi IRES sia i soggetti passivi IRPEF, ma ai fini della "super-ACE 2021", nel solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti "solari").

Giova ricordare che, relativamente ai soggetti passivi IRPEF e ai fini dell'ACE "ordinaria", alla variazione in aumento del capitale proprio concorre anche la

differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010 (si veda il precedente § 4.2).

5.1. Incrementi rilevanti

Ai sensi del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017, gli incrementi rilevanti sono:

- i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti;
- gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Apporti in denaro dei soci

Gli apporti in denaro dei soci rilevano sia se effettuati in sede di costituzione o di sottoscrizione di aumenti di capitale, sia se effettuati a titolo di versamento a fondo perduto al di fuori del contesto formale di una delibera di aumento di capitale sociale.

La lett. a) del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017 specifica che rilevano come apporti in denaro dei soci anche:

- la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società (commutazione del finanziamento soci in versamento a fondo perduto);
- la compensazione dei crediti dei soci verso la società con i debiti dei soci verso la società per la sottoscrizione di aumenti di capitale.

Poiché rilevano anche i versamenti in denaro effettuati “per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti”, rientrano nel novero degli incrementi rilevanti anche i versamenti in denaro effettuati per la sottoscrizione di diritti d'opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili.

Il co. 5 dell'art. 5 del DM 3.8.2017 stabilisce che:

- i conferimenti e i versamenti a fondo perduto in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
- i versamenti a fondo perduto, derivanti dalla rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti soci, rilevano a partire dalla data dell'atto di rinuncia;
- le sottoscrizioni di aumenti di capitale, versate mediante compensazione con la rinuncia alla restituzione di precedenti finanziamenti soci, rilevano a partire dalla data in cui assume effetto la compensazione;
- i versamenti in denaro per la sottoscrizione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili rilevano dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione.

La circostanza che tutti questi apporti in denaro rilevino dalla data di versamento (oppure di rinuncia al precedente credito, o di sua compensazione) implica che, nel periodo di imposta in cui sono effettuati, essi rilevino non già per l'intero

ammontare, bensì per l'ammontare "ragguagliato ad anno" (mentre, ovviamente, a partire dal periodo di imposta successivo, possono essere conteggiati per l'intero ammontare).

Una "specialità" della disciplina della "super-ACE 2021" rispetto a quella dell'ACE "ordinaria" è appunto che, con riguardo a questa specifica agevolazione, il co. 2 dell'art. 19 del DL 73/2021 stabilisce che "gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo di imposta".

Nel caso, ad esempio, di un conferimento in denaro pari a 1.000.000,00 euro effettuato in data 1.10.2021, se, con riguardo al beneficio spettante nel medesimo periodo di imposta 2021, ai fini dell'ACE "ordinaria" questo incremento rileva "solo" per 252.054,79 euro (= 1.000.000,00 x 92 / 365), ai fini della "super-ACE 2021" questo incremento rileva per l'intero ammontare versato (1.000.000,00 euro).

Giova peraltro sottolineare che, siccome ai fini della disciplina dell'ACE "ordinaria" l'ultimo periodo della lett. a) del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017 stabilisce che i versamenti "eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010", sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale, ai fini della disciplina della "super-ACE 2021", circa la rilevanza dei versamenti effettuati nel periodo 2021, ma a fronte di delibera assunta nel periodo 2020.

Accantonamenti di utili a riserva

Ai sensi della lett. b) del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017, tra gli incrementi rilevanti rientrano la generalità degli utili accantonati a riserva, con l'esclusione però di quelli destinati a riserve non disponibili.

Il successivo co. 6 specifica che "si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale né a copertura di perdite".

A sua volta, il successivo co. 8 specifica che non assumono rilevanza le riserve formate con utili:

- derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
- derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o rami d'azienda.

Si ricorda altresì che la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 3.13) riconduce al novero delle riserve non rilevanti ai fini dell'ACE ("in quanto riconducibili alla nozione di 'riserva di utili non disponibili' individuata nella relazione al decreto

ACE”) anche quelle da rivalutazione “iscrivibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali nonché in applicazione dell’obbligo di deroga di cui al comma quarto dell’art. 2423 del codice civile”.

Tuttavia, tali riserve, come tutte quelle non rilevanti ai fini ACE in quanto “indisponibili”, possono divenire rilevanti ai fini ACE nel successivo periodo di imposta in cui si verificano i presupposti per la loro riclassificazione a riserva disponibile, purché tali riserve siano state “formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010” (art. 5 co. 6 del DM 3.8.2017).

Nel caso della “super-ACE” è lecito chiedersi se tale riferimento non debba essere letto come formate successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Tornando agli accantonamenti di utili diversi da quelli la cui rilevanza è espressamente esclusa, il co. 5 dell’art. 5 del DM 3.8.2017 stabilisce che le variazioni incrementative “derivanti dall’accantonamento di utili [rilevano] a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate”.

Da questo punto di vista, la disposizione della speciale disciplina della “super-ACE 2021”, di cui al co. 2 dell’art. 19 del DL 73/2021 (ai sensi della quale “gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo di imposta”), si limita dunque a confermare quanto previsto anche nell’ambito della disciplina dell’ACE “ordinaria”.

5.2. Decrementi rilevanti

I decrementi rilevanti ai fini del calcolo della variazione in aumento del capitale proprio sono:

- gli incrementi delle consistenze di titoli e di valori mobiliari di cui al co. 3 dell’art. 5 del DM 3.8.2017;
- le riduzioni del patrimonio netto di cui al co. 4 dell’art. 5 del DM 3.8.2017.

Ai sensi dell’ultimo periodo del co. 5 dell’art. 5 del DM 3.8.2017, “i decrementi rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati”.

Incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari Ai sensi del co. 3 dell’art. 5 del DM 3.8.2017, “la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.

Anche in questo caso, pare corretto ritenere che l’applicazione della disposizione in ottica “super-ACE 2021”, anziché in ottica ACE “ordinaria”, dovrebbe avvenire sostituendo il riferimento all’esercizio in corso al 31.12.2010 con l’esercizio in corso al 31.12.2020.

Dal punto di vista oggettivo, l'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 5 del DM 3.8.2017 specifica che per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall'art. 1 co. 1-bis del DLgs. 58/98, "includendo altresì le quote di OICR".

Dal punto di vista soggettivo, questo decremento rilevante della variazione in aumento del capitale proprio non si applica a tutti i potenziali beneficiari di cui al precedente § 2, ma soltanto ai "soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie".

In altre parole, questo presupposto di decremento non si applica a banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione e holding finanziarie.

Riduzioni del patrimonio netto e acquisto di azioni proprie

Ai sensi del primo periodo del co. 4 dell'art. 5 del DM 3.8.2017, "le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato ai sensi dell'art. 2357-bis del codice civile".

L'acquisto di azioni proprie ex art. 2357-bis c.c. è quello che viene effettuato, ad esempio, in esecuzione di una delibera dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

Quando invece l'acquisto di azioni proprie avviene nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 2357 c.c., il decremento rilevante del capitale proprio ai fini ACE è pari alla riduzione del patrimonio conseguente all'acquisto di azioni proprie, ma nel limite dell'incremento rilevante rappresentato dall'accantonamento degli utili a riserva (art. 5 co. 4 secondo periodo del DM 3.8.2017).

In altre parole, la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. può al massimo azzerare la variazione in aumento del capitale proprio derivante dall'accantonamento di utili di cui alla lett. b) del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017, mentre non può scalfire la variazione in aumento del capitale proprio derivante da apporti in denaro dei soci di cui alla lett. a) del co. 2 dell'art. 5 del DM 3.8.2017.

L'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 5 del DM 3.8.2017 dispone che "negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto" che derivano dalla successiva rivendita delle azioni proprie.

Ciò comporta che "l'incremento di patrimonio netto che eccede il costo di acquisto delle stesse rileva come variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma 2" (ossia alla stregua di apporti in denaro dei soci).

6. Norme anti-abuso

Una volta verificata la sussistenza, nell'an e nel quantum, della variazione netta in aumento del capitale proprio ai fini dell'ACE "ordinaria" o della "super-ACE 2021" (si vedano i precedenti § 4 e 5), lo step successivo consiste nel verificare se sussistono i presupposti di applicazione delle c.d. "norme antiabuso", di cui all'art. 10 del DM 3.8.2017.

Tali disposizioni, applicabili sia nei confronti dei beneficiari soggetti IRES che dei beneficiari soggetti IRPEF, costituiscono "norme antielusive specifiche" aventi la finalità di impedire il conseguimento di un beneficio fiscale a titolo di ACE mediante condotte che, pur formalmente lecite, non rispecchiano la ratio in forza della quale l'agevolazione è stata concepita, oppure comportano duplicazioni della base ACE a fronte di un medesimo presupposto.

L'effetto antielusive consiste nella sterilizzazione della variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'ammontare dell'operazione individuata da ciascuna "norma antiabuso".

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21, la loro natura di "norme antielusive specifiche" consente di ottenerne la disapplicazione mediante presentazione dell'apposita istanza di interpello "disapplicativo" di cui all'art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000.

6.1. Presupposti

Le "norme antiabuso" individuate dall'art. 10 del DM 3.8.2021 sono riconducibili a due filoni:

- quello delle variazioni in aumento del capitale proprio di soggetti che fanno parte di "gruppi societari";
- quello delle variazioni in aumento del capitale proprio in presenza di conferimenti in denaro provenienti da soggetti esteri domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

Operazioni infragruppo

Ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del DM 3.8.2017, in presenza di gruppi societari, la variazione in aumento del capitale proprio deve essere ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, a favore di soggetti del gruppo, ivi compresi quelli che sono divenuti tali a seguito del conferimento (la riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio).

Ai sensi del co. 3 dell'art. 10 del DM 3.8.2017, la variazione in aumento del capitale proprio che eventualmente residua, dopo l'applicazione del precedente co. 2, deve essere ulteriormente sterilizzata fino a concorrenza:

- dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010, dei crediti di finanziamento nei confronti del gruppo.

Il perimetro del gruppo e le nozioni di controllo, ai fini dell'applicazione delle predette "norme antiabuso", sono definiti dal co. 1 dell'art. 10 del DM 3.8.2017, ai sensi del quale "si considerano società del gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici" e "per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari".

Conferimenti in denaro dall'estero

Anche laddove non sussistano i presupposti di appartenenza al gruppo, ai sensi del co. 1 dell'art. 10 del DM 3.8.2017, che fanno scattare le "norme antiabuso" di cui ai co. 2 e 3, i conferimenti in denaro provenienti da soggetti esteri domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni vanno a ridurre, per il loro ammontare, la variazione in aumento del capitale proprio.

Il co. 4 dell'art. 10 del DM 3.8.2017 stabilisce che l'indagine sulla provenienza dei conferimenti deve essere effettuata dal contribuente:

- avendo riguardo esclusivamente ai controllanti in base ai requisiti di cui all'art. 2359 c.c., quando nella compagine sociale del contribuente c'è una società quotata;
- avendo riguardo ai sottoscrittori del fondo, in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il successivo co. 5 stabilisce che, qualora l'indagine del contribuente abbia evidenziato la provenienza dei conferimenti in denaro da soggetti domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, "la riduzione della variazione di capitale proprio di cui all'art. 5 è ripartita proporzionalmente tra le società conferitarie del gruppo che hanno conseguito una base Ace positiva nel periodo d'imposta".

6.2. Super-ACE 2021

Come si è evidenziato nel precedente § 2.2, pare corretto ritenere che, anche per quanto concerne le “norme antiabuso” di cui all’art. 10 del DM 3.8.2017, la loro applicazione ai fini della “super-ACE 2021” sia da considerarsi limitata ai soli presupposti che si verificano nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti “solari”).

Per i presupposti di applicazione delle “norme antiabuso” verificatisi invece a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 (2011, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”), la loro rilevanza ai fini della corrispondente “sterilizzazione” della variazione in aumento del capitale proprio dovrebbe esplicarsi esclusivamente ai fini dell’ACE “ordinaria”.

7. Limite massimo di variazione in aumento del capitale proprio

Una volta verificata la sussistenza, nell’an e nel quantum, della variazione netta in aumento del capitale proprio ai fini dell’ACE “ordinaria” o della “super-ACE 2021” (si vedano i precedenti § 4 e 5), nonché la parte di essa che deve essere eventualmente “sterilizzata” in presenza dei presupposti di applicazione delle c.d. “norme antiabuso” (si veda il precedente § 6), l’ultimo step, prima di passare all’applicazione su tale variazione netta in aumento del coefficiente di remunerazione, che consente di quantificare il beneficio spettante in termini di variazione in diminuzione dalla base imponibile, consiste nel verificare se si rispettano i tetti massimi di legge oltre i quali la variazione netta in aumento del capitale proprio non può consentire di beneficiare dell’ACE.

7.1. ACE ordinaria

Ai sensi dell’art. 11 co. 1 del DM 3.8.2017, “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”.

Quanto precede implica che, qualora, ad esempio, al 31.12.2010 il patrimonio netto di una società fosse stato negativo per 3 milioni di euro, la successiva effettuazione di conferimenti in denaro per 4 milioni di euro consentirebbe di applicare l’ACE “ordinaria” solo su una base di 1 milione di euro, laddove tale fosse il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio con riferimento al quale si procede all’applicazione dell’ACE “ordinaria”.

7.2. Super-ACE 2021

Ai sensi dell'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 19 del DL 73/2021, "ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio".

Quanto precede implica che, qualora, ad esempio, al 31.12.2020 il patrimonio netto di una società fosse stato negativo per 3 milioni di euro, la successiva effettuazione di conferimenti in denaro per 4 milioni di euro consentirebbe di applicare la "super-ACE 2021" su una base di 4 milione di euro anche laddove il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio 2021 fosse di importo pari a 1 milione di euro.

Nel caso della "super-ACE 2021", la disapplicazione del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con riguardo al quale si applica l'agevolazione, si accompagna però alla previsione di cui all'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 19 del DL 73/2021, ai sensi della quale "la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente del patrimonio netto risultante dal bilancio".

Pertanto, laddove la variazione in aumento del capitale proprio, calcolata avendo esclusivo riguardo agli incrementi e decrementi rilevanti (si veda il precedente § 5) e ai presupposti che fanno scattare le "norme antiabuso" (si veda il precedente § 6), verificatisi esclusivamente nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti "solari"), risulti superiore a 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione della "super-ACE 2021" potrà essere applicato solo su una base ACE di 5 milioni di euro.

8. Coefficiente di remunerazione

Una volta calcolata la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell'ACE "ordinaria" e della "super-ACE 2021", è possibile applicare sulle relative basi ACE i rispettivi coefficienti di remunerazione.

Tali coefficienti di remunerazione sono pari:

- per quanto concerne l'ACE "ordinaria", all'1,3% (misura così fissata, a decorrere dal periodo di imposta 2019, dall'art. 1 co. 287 lett. b) della L. 160/2019);
- per quanto concerne la "super-ACE 2021", al 15% (misura così fissata, per il solo periodo di imposta 2021, dall'art. 19 co. 2 del DL 73/2013).

9. Variazione in diminuzione della base imponibile

Il prodotto della base ACE per il relativo coefficiente di remunerazione quantifica l'ammontare della variazione fiscale in diminuzione della base imponibile IRES (o, per i soggetti IRPEF, del reddito di impresa) che spetta al beneficiario dell'agevolazione.

Tale variazione in diminuzione può ridurre la base imponibile da cui viene scomputata sino ad azzerarla.

9.1. Eventuali “eccedenze” di variazione in diminuzione

Se la variazione fiscale in diminuzione della base imponibile IRES (o, per i soggetti IRPEF, del reddito di impresa) che spetta al beneficiario dell'ACE “ordinaria” e/o della “super-ACE 2021” supera l'ammontare della base imponibile da cui può essere scomputata, l'eccedenza dell'agevolazione, rispetto al suo ammontare utilizzato fino ad azzeramento della base imponibile, può essere riportata sui successivi periodi di imposta per essere scomputata dalle relative basi imponibili, sempre fino al limite dell'azzeramento delle medesime.

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e per le società di capitali in regime di trasparenza fiscale per opzione ex artt. 115 o 116 del TUIR, le eccedenze vengono imputate pro quota ai soci e da questi riportate (artt. 7 e 8 co. 7 del DM 3.8.2017).

Nel caso di adesione al regime del consolidato fiscale, le eccedenze di ACE, rispetto alla base imponibile individuale della società beneficiaria, possono ridurre, sino ad azzeramento, la base imponibile di gruppo e, per l'eventuale ulteriore eccedenza, possono essere riportate ai successivi periodi di imposta (ai sensi dell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 6 del DM 3.8.2017, la possibilità di imputare le eccedenze individuali “al gruppo” è comunque limitata alle sole eccedenze generate in periodi di imposta per i quali era già vigente l'opzione per la tassazione su base consolidata). In caso di operazioni di fusione o di scissione (anche intracomunitarie), il predetto riporto delle eccedenze ACE è soggetto alle medesime condizioni e limitazioni che gli artt. 172 co. 7, 173 co. 10 e 181 co. 1 dispongono anche con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi ex art. 96 del TUIR.

9.2. Trasformazione delle “eccedenze” in detrazione IRAP

In alternativa al riporto delle “eccedenze”, consentito dal co. 2 dell'art. 3 del DM 3.8.2017, il successivo co. 3 consente di optare per la “trasformazione” delle eccedenze in credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, a compensazione dell'IRAP.

Tale opzione può essere esercitata anche dai beneficiari soggetti IRPEF, ai sensi del co. 7 dell'art. 8 del DM 3.8.2017.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2), la scelta della “trasformazione” delle eccedenze riportabili in credito di imposta IRAP ha carattere irrevocabile.

La “trasformazione” delle eccedenze riportabili in credito di imposta IRAP utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo avviene applicando sull'ammontare delle “eccedenze trasformate” le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote IRPEF progressive per scaglioni) e 77 (aliquota IRES proporzionale del 24%) del TUIR.

Quanto precede implica che, nel caso di “trasformazione” di eccedenze per 100.000,00 euro:

- se il beneficiario è un soggetto IRES, il credito di imposta IRAP, utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, è pari a 24.000,00 euro (= 100.000,00 x 24%);
- se il beneficiario è un soggetto IRPEF, il credito di imposta IRAP, utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo è pari a 36.170,00 euro (= 15.000,00 x 23% + 13.000,00 x 27% + 27.000,00 x 38% + 20.000,00 x 41% + 25.000,00 x 43%).

10. Fruizione della “super-ACE 2021” nella forma di credito di imposta

L'assai maggiore appetibilità della “super-ACE 2021”, rispetto all'ACE “ordinaria”, discende non soltanto dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (15% contro 1,3%), ma anche dalla possibilità di fruire dell'agevolazione, in alternativa alle modalità “ordinarie” (si vedano i precedenti § 8 e 9), nella forma di un credito di imposta che può essere (art. 19 co. 6 del DL 73/2019):

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- chiesto a rimborso;
- ceduto a terzi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (in questo caso, sia il primo che i successivi cessionari fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l'originario beneficiario).

10.1. Esercizio dell'opzione

L'opzione per la fruizione della “super-ACE 2021” nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, deve essere esercitata mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione.

Ai sensi del co. 7 dell'art. 19 del DL 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del

credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021.

10.2. Decorrenza della utilizzabilità del credito di imposta

Ai sensi dell’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 19 del DL 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve venire previamente presentata l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui al precedente § 10.1.

In particolare, ferma restando la previa presentazione della predetta comunicazione, il credito di imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo:

- del versamento del conferimento in denaro;
- della definitiva rinuncia da parte del socio al credito vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle azioni o quote);
- della delibera assembleare che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio.

Se, a causa di eventi rilevanti successivi, la variazione in aumento del capitale proprio diviene inferiore di quella riconducibile agli incrementi rilevanti sui quali è stato calcolato e fruito il credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo (si veda il successivo §11).

10.3. Calcolo del credito di imposta spettante

Ai sensi del co. 3 dell’art. 19 del DL 73/2021, il credito di imposta spettante a titolo di “super-ACE 2021” si determina applicando sugli incrementi rilevanti (si veda il precedente § 5.1), fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dagli artt. 11 (aliquote IRPEF progressive per scaglioni) e 77 (aliquota IRES proporzionale del 24%) del TUIR.

Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per 1.000.000,00 euro:

- se il beneficiario è un soggetto IRES, il credito di imposta “super-ACE 2021” è pari a 36.000,00 euro (= 1.000.000,00 x 15% x 24%);
- se il beneficiario è un soggetto IRPEF, il credito di imposta “super-ACE 2021” è pari a 63.475,50 euro [= 15% x (15.000,00 x 23% + 13.000,00 x 27% + 27.000,00 x 38% + 20.000,00 x 41% + 925.000,00 x 43%)].

10.4. Natura del credito di imposta

Oltre che utilizzabile in compensazione ex art. 17 del DLgs 241/97 senza limiti, richiedibile a rimborso e cedibile a terzi con facoltà di ulteriori cessioni, il credito di imposta “super-ACE 2021” (co. 6 dell’art. 19 del DL 73/2021):

- non è produttivo di interessi;
- non concorre alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.

È inoltre previsto che “il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi”.

10.5. Responsabilità del cessionario del credito di imposta

Ai sensi del secondo periodo del co. 6 dell’art. 19 del DL 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario della “super-ACE 2021” (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”. Il principio è lo stesso che vale, nell’ambito dell’art. 121 del DL 34/2020, per le cessioni dei crediti di imposta corrispondenti alle detrazioni “edilizie”.

11. Periodo di recapture della “super-ACE 2021”

La disciplina della “super-ACE 2021”, recata dai co. 2-7 dell’art. 19 del DL 73/2021, prevede un “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell’agevolazione, stabilendo che, laddove tale “periodo minimo di permanenza” risulti non rispettato, il beneficio debba essere restituito in misura corrispondente (c.d. “recapture”).

A ciò provvedono:

- il co. 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, per il caso in cui la “super-ACE 2021” venga fruita nella speciale modalità di credito di imposta utilizzabile, senza limiti, in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, oppure richiedibile a rimborso, o cedibile a terzi con facoltà di ulteriore cessione (si veda il precedente § 10);
- il co. 5 dell’art. 19 del DL 73/2021, per il caso in cui la “super-ACE 2021” venga fruita nelle ordinarie modalità di variazione in diminuzione della base imponibile.

11.1. Recapture della “super-ACE 2021” fruita come credito di imposta

Ai sensi del co. 4 dell’art. 19 del DL 73/2021, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e quella riferita al periodo di imposta precedente risulti inferiore agli incrementi rilevanti di capitale proprio, sui quali si è usufruito della “super-ACE 2021” nella

forma di credito di imposta, il credito di imposta deve essere restituito in proporzione a tale minore importo.

Stesso meccanismo viene previsto nel caso in cui il “riassorbimento” totale o parziale della variazione in aumento del capitale proprio si verifichi nei due successivi periodi di imposta (2022 e 2023, per i soggetti “solari”).

In altre parole, il “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio, da cui è derivato il diritto a beneficiare della “super-ACE 2021”, dura fino alla fine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023.

A titolo di esempio, si ipotizzi un conferimento in denaro di 1.000.000,00 euro effettuato nel corso del 2021, a fronte del quale il beneficiario fruisce di un credito di imposta “super-ACE 2021” pari a 36.000,00 euro.

Se al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31.12.2020, risulta incrementata non di 1.000.000,00 euro, ma “solo” di 800.000,00 euro (perché, evidentemente, c’è stato anche un decremento rilevante di 200.000,00 euro), il beneficiario deve restituire il credito di imposta fruito in misura pari a 7.200,00 euro ($= 36.000,00 \times 200.000,00 / 1.000.000,00$).

Se al 31.12.2022 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31.12.2021, risulta inferiore di 300.000,00 euro, il beneficiario deve ulteriormente restituire 10.800,00 euro ($= 36.000,00 \times 300.000,00 / 1.000.000,00$) di credito di imposta fruito.

Se al 31.12.2023 la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quella risultante al 31.12.2022, risulta inferiore di 100.000,00 euro, il beneficiario deve ulteriormente restituire 3.600,00 euro ($= 36.000,00 \times 100.000,00 / 1.000.000,00$) di credito di imposta fruito.

Con il 31.12.2023 termina il “periodo minimo di permanenza” della variazione in aumento del capitale proprio su cui è stato possibile beneficiare della “super-ACE 2021” e l’agevolazione diviene pertanto acquisita a titolo definitivo.

L’ultimo periodo del co. 4 dell’art. 19 del DL 73/2021 specifica che “ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio”.

11.2. Recapture della “super-ACE 2021” fruita come variazione in diminuzione

Il co. 5 dell’art. 19 del DL 73/2021 delinea lo stesso identico meccanismo di recapture, di cui al precedente co. 4 (si veda il precedente § 11.1), anche per il caso in cui la “super-ACE 2021” venga fruita con l’ordinaria modalità della variazione in diminuzione della base imponibile.

L'unica differenza è che, in questo caso, il presupposto di restituzione totale o parziale del beneficio può avvenire solo nel primo e secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022 e 2023, per i soggetti "solari") e non anche nel medesimo periodo di imposta in corso al 31.12.2021, perché, con questa modalità di fruizione, l'ammontare del beneficio viene calcolato "direttamente" alla fine del periodo di imposta e tiene dunque conto da subito di eventuali decrementi rilevanti verificatisi nel corso dell'esercizio che "compensano" in tutto o in parte gli incrementi rilevanti.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini